

PIANO STRATEGICO 2011-2014

PROSEGUONO LE ATTIVITÀ PREORDINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE NEL CREDITO VALTELLINESE DI BANCAPERTA, BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA E CREDITO PIEMONTESE

7 giugno 2011 – I Consigli di Amministrazione di Credito Valtellinese S.c. ("Credito Valtellinese" o "Creval"), Bancaperta S.p.A. ("Bancaperta"), Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A. ("BAI") e Credito Piemontese S.p.A. ("Credito Piemontese") hanno oggi approvato il progetto di fusione per incorporazione di Bancaperta, BAI e Credito Piemontese, società controllate dalla capogruppo, in Credito Valtellinese (la "Fusione").

La Fusione, che si inserisce nell'ambito del progetto di riorganizzazione societaria delineato dal Piano Industriale 2011-2014 del Gruppo Creval e già comunicato al mercato in data 22 febbraio 2011, rimane subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 385/93.

La **Fusione** avrà luogo in forma **semplificata** ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, tenuto conto che, alla data odierna, l'incorporante Creval detiene il 100% del capitale sociale di Bancaperta, il 95,15% del capitale sociale di BAI e il 99,99% del capitale sociale di Credito Piemontese.

In particolare, per l'incorporazione di Bancaperta, società interamente posseduta, in virtù dell'art. 2505, comma 1, del codice civile, non sono previste la fissazione del rapporto di cambio, la predisposizione della relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile, nonché della relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501 sexies del codice civile.

I Consigli di Amministrazione di Credito Valtellinese, BAI e Credito Piemontese (come detto l'incorporazione di Bancaperta non prevede la fissazione di alcun rapporto di cambio, essendo la società interamente controllata da Creval), tutti assistiti da Deloitte Financial Advisory S.p.A., condivise e fatte proprie le valutazioni e le conclusioni dell'*advisor*, hanno determinato i rapporti di cambio, senza conguagli in denaro, come segue:

- n. 2 azioni ordinarie Credito Valtellinese, per ogni azione ordinaria BAI;
- n. 1,2 azioni ordinarie Credito Valtellinese, per ogni azione ordinaria di Credito Piemontese.

Non è previsto il diritto di recesso in capo agli azionisti Credito Valtellinese.

Diritto di Vendita e Diritto di Recesso in relazione alle azioni ordinarie Credito Piemontese e BAI

Per quanto riguarda l'incorporazione di BAI e Credito Piemontese, ai rispettivi azionisti, diversi dal Creval, sarà riconosciuto il diritto di far acquistare le proprie azioni dall'incorporante per un corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione del Creval in data odierna, secondo i criteri previsti per l'esercizio del diritto di recesso, in Euro 8,68 per ciascuna azione BAI e in Euro 5,30 per ciascuna azione Credito Piemontese (il "Diritto di Vendita"); ai sensi dell'art. 2505 bis del codice civile non è pertanto richiesta la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies del codice civile.

Attraverso l'incorporazione in "società cooperativa" la fusione comporta altresì implicitamente la trasformazione eterogenea di "società per azioni", con la conseguenza che agli azionisti di minoranza di BAI e Credito Piemontese, assenti, astenuti o dissenzienti nelle Assemblee convocate per la decisione di fusione, oltre al Diritto di Vendita, spetta il diritto di recesso ("Diritto di Recesso") in relazione a tutte o parte delle azioni possedute, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile, da esercitarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima.

Per completezza, si segnala altresì che il Diritto di Recesso spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione di fusione in virtù dell'art. 2437, comma 1, lettere b) e g) del codice civile in quanto, oltre alla anzidetta trasformazione eterogenea della società, la fusione in una società cooperativa determina la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione previsti dallo statuto dell'incorporante. Lo statuto del Creval prevede infatti il voto capitaro, la limitazione al possesso di partecipazioni azionarie (0,50% del capitale sociale), nonché la subordinazione dell'esercizio del diritto di voto all'iscrizione da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Il valore di liquidazione delle azioni BAI è stato fissato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di BAI, previo parere favorevole del Collegio sindacale e di Reconta Ernst & Young, società incaricata della revisione legale dei conti, in conformità alle previsioni dell'art. 2437 ter del codice civile, in Euro 8,68 per azione. Analogamente, il Consiglio di Amministrazione di Credito Piemontese, sempre in data odierna, preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale e di Reconta Ernst & Young, società incaricata della revisione legale dei conti, ha fissato in Euro 5,30 per azione il valore di liquidazione delle azioni Credito Piemontese. Nella determinazione del valore di liquidazione entrambi i Consigli di Amministrazione sono stati assistiti da Deloitte Financial Advisory S.p.A..

Tempistica dell'operazione

Previo ottenimento della relativa approvazione da parte di Banca d'Italia, si prevede di poter perfezionare la Fusione per il mese di novembre 2011.

Per quanto riguarda il Credito Valtellinese, la Fusione sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione dell'incorporante, con deliberazione risultante da atto pubblico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 36, comma 4, dello statuto sociale Creval, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2505, comma 3, e 2505-bis, comma 3, del codice civile,

nonché dall'art. 135 del TUIF, i soci Creval rappresentanti almeno il 5% del numero complessivo dei Soci possono, con domanda indirizzata a Creval entro otto giorni dalla data di deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Sondrio del Progetto di Fusione, chiedere che la deliberazione di approvazione della Fusione da parte del Creval sia adottata dall'Assemblea straordinaria.

Per quanto concerne Bancaperta, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2505, comma 2, del codice civile e dall'art. 20, comma 3, dello statuto sociale di Bancaperta, la Fusione verrà decisa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Bancaperta risultante da atto pubblico.

Infine, quanto a Credito Piemontese e BAI, la Fusione sarà sottoposta all'approvazione delle rispettive Assemblee straordinarie dei soci.

Il Gruppo Creval è assistito dallo Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati, in qualità di *legal advisor*.

Contatti societari

Investor relations
telefono 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
telefono 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it